

Allegato “A”

COMUNE di CHIONS
(Provincia di PORDENONE)

**REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF**
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

OGGETTO

1. *Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Chions;*
2. *Il presente Regolamento nella sua sinteticità riporta, per facilitazione di lettura alla clientela, richiami a norme di legge. Ogni modifica in forza di legge di rango superiore si intende automaticamente recepita;*

Articolo 2

SOGGETTI PASSIVI

1. *L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Chions, e viene calcolata e versata sulla base delle disposizioni di legge vigenti.*

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. *L'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011;*
2. *Le aliquote verranno fissate annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;*
3. *La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;*

Articolo 4

ESENZIONI

1. *Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.*

Articolo 5

DECORRENZA

1. *Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 nonostante l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purchè entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.*

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. *Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.*